

Modifiche ai 2 Bandi approvati con DD 27716 e 27717 del 29/12/2023, e allegato 1 E

Con delibera di Giunta regionale n. 716/2023 sono state approvate le nuove “Linee guida per struttura bando-Tipo per l’accesso ai contributi ai sensi della L.r. n. 71/2017”, in successione integrate con delibera di Giunta regionale n. 853/2023 e con delibera di Giunta regionale n. 158/2024.

Di seguito, in sintesi le modifiche/integrazioni introdotte con la presente delibera.

* * *

4 Destinatari e requisiti di ammissibilità

4.2.1 Posizione debitoria verso il bilancio regionale

dopo le parole “provvedimenti di revoca (totale o parziale)” è aggiunto:

“o procedimenti di recupero”.

- Al paragrafo:

4 Destinatari e requisiti di ammissibilità

4.2 Requisiti di ammissibilità

4.2.3 Regolarità contributiva - DURC (documento unico di regolarità contributiva)

Il primo capoverso è modificato:

Il soggetto richiedente deve essere in regola con tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa **“verificabile attraverso il DURC”** o essere in possesso **“- al momento di presentazione della domanda -”** della certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

- Al paragrafo:

4 Destinatari e requisiti di ammissibilità

4.2 Requisiti di ammissibilità

4.2.7 Precedenti penali

La lettera c) è modificata:

c) reati ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche di cui al D.Lgs. n. 152/2006:

- art. 29-quattordices;
- Parte Terza “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”, **“Sezione II”**, Titolo V, Capo II;
- Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, **“Titolo VI”**, Capo I;
- Parte Sesta-bis “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”;

- Titolo VI-bis c.p. “Delitti contro l’ambiente”;

- Al paragrafo:

5. Progetti finanziabili e spese ammissibili

5.2.2 Termine finale per la realizzazione del *progetto*

il seguente periodo - in quanto trattasi di sovrapposizione con quanto previsto dal paragrafo spese ammissibili e nel relativo allegato - è soppresso:

“In deroga a quanto sopra, le spese sostenute per il revisore legale incaricato dell’asseverazione della rendicontazione potranno essere fatturate e pagate entro la data di presentazione dell’istanza di erogazione.”

- Al paragrafo:

6. Presentazione della domanda, istruttoria e concessione

6.2 Istruttoria

6.2.1 Verifica di ammissibilità

Alla lettera c) è aggiunto:

“verificabile in fase di istruttoria, in data diversa dalla presentazione della domanda;”

- Al paragrafo:

8. Modalità di rendicontazione ed erogazione

8.3 Controlli sulle domande di erogazione

8.3.1. Verifiche sulle autocertificazioni rese in fase di rendicontazione semplificata

nel titolo è eliminato:

“(SAL e SALDO)”

- Al paragrafo:

8. Modalità di rendicontazione ed erogazione

8.3 Controlli sulle domande di erogazione

8.3.1. Verifiche sulle autocertificazioni rese in fase di rendicontazione semplificata

dopo le parole “ presentazione dell’istanza di erogazione”

è aggiunto:

“a saldo”

- Al paragrafo:

8. Modalità di rendicontazione ed erogazione

8.4 Istruttoria di verifica della rendicontazione ed erogazione è aggiunto:

“(per ogni tipo di rendicontazione)”

- Al paragrafo:

8. Modalità di rendicontazione ed erogazione

8.4 Istruttoria di verifica della rendicontazione ed erogazione (per ogni tipo di rendicontazione)

Dopo “L’istruttoria si conclude con l’erogazione entro 80 giorni dalla presentazione della domanda. **[Specificato per ogni tipologia di erogazione anticipo/SAL/saldo].”**

è aggiunto:

“Erogazione in anticipo/SAL - L’erogazione in anticipo e SAL è sospesa in presenza di DURC irregolare. In tal caso l’O.I. concede il termine di quindici giorni, entro il quale il Beneficiario può sanare la posizione debitoria presso gli istituti previdenziali; solo a seguito di verifica della regolarità contributiva l’O.I. procederà all’erogazione.

L’istruttoria si conclude con l’erogazione entro 80 giorni dalla presentazione della domanda

Erogazione a saldo - A seguito della verifica della rendicontazione finale (a saldo) ed in presenza della regolarità della stessa, il credito vantato dal Beneficiario a titolo di saldo nei confronti della Regione Toscana sarà certo, liquido, ma non ancora esigibile, in quanto sottoposto alla condizione sospensiva della verifica della regolarità contributiva (DURC).

L’erogazione a saldo è sospesa previa verifica della regolarità contributiva (DURC) con le modalità di cui al paragrafo 8.5.”

L’istruttoria si conclude con l’erogazione entro 80 giorni dalla presentazione della domanda

- Al paragrafo:

8. Modalità di rendicontazione ed erogazione.

Dopo 8.4 è aggiunto 8.5:

“8.5 Verifica del DURC in fase di erogazione a SALDO: regolarizzazione diretta e intervento sostitutivo.”

“Successivamente alla verifica della rendicontazione (8.4) in fase di erogazione a saldo ed ai fini dell’ammissibilità della spesa, qualora il DURC non risulti regolare, l’O.I. concede il termine di quindici giorni, entro il quale il Beneficiario può sanare direttamente la posizione debitoria presso gli istituti previdenziali.

In caso di mancata sanatoria, l’OI avvia il procedimento di intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 8-bis del D.L. n. 69/2013 e della circolare n. 36 del 2013 del Ministero del Lavoro laddove il credito vantato dal Beneficiario a titolo di saldo nei confronti della Regione Toscana sia di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non versati.

In tal caso, l'OI attiverà la seguente procedura:

1. con comunicazione preventiva (preavviso di pagamento) all'istituto previdenziale competente, dichiara l'intenzione di sostituirsi all'originario debitore;
2. con la stessa comunicazione, richiede conferma all'istituto previdenziale presso il quale sussiste l'inadempienza, dell'effettiva consistenza del debito;
3. l'Istituto previdenziale adito, verificata l'attualità dell'inadempienza, comunicherà all'amministrazione procedente i dati per il pagamento con l'indicazione dell'importo effettivo da corrispondere.
4. solo se il debito non supera l'importo totale della spesa ritenuta ammissibile e da erogare (certa e liquido/liquidabile) - l'OI procede alla regolarizzazione del DURC tramite versamento su F24 della somma dovuta;
5. effettuata la regolarizzazione, l'OI acquisito il DURC regolare, provvederà quindi al pagamento al Beneficiario dell'eventuale somma residua (credito esigibile).

Essendo la regolarità del DURC condizione essenziale ai fini dell'erogazione dell'importo quantificato, la liquidazione dello stesso è sospesa in attesa della regolarizzazione (da parte del Beneficiario) o dell'intervento sostitutivo (da parte dell'OI).

Effettuato il pagamento agli istituti previdenziali l'O.I. provvederà a liquidare l'eventuale importo residuo al Beneficiario solo dopo aver ottenuto il DURC regolare.

Qualora il Beneficiario non sani direttamente la propria posizione debitoria nel termine assegnato dal Bando (15 giorni) e non sia possibile da parte dell'OI attivare l'intervento sostitutivo (debito previdenziale superiore all'agevolazione da erogare) - permanendo l'irregolarità del DURC - sarà attivato il procedimento di revoca totale e l'eventuale recupero di quanto già erogato in anticipo e/o SAL..”

- Al paragrafo:

9. Obblighi del beneficiario

Nel primo periodo sono eliminate le parole:

“a sanzioni e/o”.

- Al paragrafo:

9. Obblighi del beneficiario

punto “8. mantenere per tutta la durata della fase di realizzazione del *progetto* e fino all'erogazione a saldo, i seguenti requisiti (...)” è modificato:

- non avere procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze definitive_“**anche nella forma del decreto penale di condanna o di patteggiamento**” per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato);

- Al paragrafo:

9. Obblighi del beneficiario

punto “15. mantenere per cinque anni successivi all’erogazione del saldo (per le MPMI, il termine è tre anni) le condizioni di seguito indicate: (...)

è soppresso:

“punto 15 (J)- casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) in qualità di domicilio digitale valida ed attiva, per tutto il periodo di stabilità del progetto, direttamente imputabile al beneficiario;”

- Al paragrafo:

9. Obblighi dei beneficiario

A seguito della modifica al punto 15 (j), è aggiunto il punto:

“16. casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) in qualità di *domicilio digitale* valida ed attiva, per tutto il periodo di realizzazione e stabilità del progetto, direttamente imputabile al beneficiario;”

- Al paragrafo:

9. Obblighi dei beneficiario

A seguito della D.G.R. n. 922/2023 sono introdotti il punto 15:

(NEL BANDO 1)

“15.(J) In caso di grandi Imprese non effettuare la delocalizzazione dell’unità produttiva localizzata in Toscana destinataria delle agevolazioni verso Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) nei dieci anni successivi alla realizzazione dell’investimento.”

(NEL BANDO 2)

“15.(J) In caso di Midcap non effettuare la delocalizzazione dell’unità produttiva localizzata in Toscana destinataria delle agevolazioni verso Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) nei dieci anni successivi alla realizzazione dell’investimento.”

- Al paragrafo:

13. Decadenza, revoca e recupero dell’agevolazione

13.3 Procedimento di revoca

In chiusura è aggiunto il seguente periodo:

“Ferma restando ogni responsabilità di carattere amministrativo e civile, sono fatte salve ulteriore responsabilità di natura erariale e penale derivanti dal provvedimento amministrativo di revoca.”

- Al paragrafo:

21. Riferimenti normativi

UNIONE EUROPEA

è aggiunto:

“REGOLAMENTO (UE) 2023/2831 della Commissione del 13/12/2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»

- Al paragrafo:

21. Riferimenti normativi

NAZIONALE

è aggiunto:

“L. 27/10/2023, n. 160 “Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”

- Al paragrafo:

21. Riferimenti normativi

REGIONE TOSCANA

è aggiunto:

“DGR n.325 del 27/03/2023 “Direttive per la pubblicazione di dati personali di persone fisiche, liberi professionisti, imprese individuali e società di persone in applicazione della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”

Dec Dir Gen. Del 23/05/2023 "Linee guida sull'applicazione delle disposizioni di trasparenza nella redazione degli atti dirigenziali"

DELIBERA G.R. n. 922 del 31/07/2023 “L.R. 71/2017. Indirizzi interpretativi e applicativi delle disposizioni in materia di stabilità delle operazioni e di delocalizzazione nel quadro degli interventi di sostegno alle imprese”

DELIBERA G.R. n. 1059 del 11/09/2023 “L.R. 71/2017. Limiti alla delocalizzazione delle grandi imprese beneficiarie di aiuti”

DELIBERA G.R. n. 1155 del 09/10/2023 “Elenco delle attività economiche Ateco 2007 afferenti i due raggruppamenti di settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori e turismo, commercio e cultura. Aggiornamento deliberazione 643/2014”

*** * ***

Modifica all' Allegato 1-A (Spese ammissibili)

Al paragrafo:

2. Criteri generali - Ammissibilità delle spese

2.2 Principi e modalità operative generali

2.2.3 Annullamento dei documenti di spesa

Il secondo capoverso è sostituito:

Laddove ciò non sia possibile **“(fatture in cui è già stato apposto un precedente codice cup, fatture emesse prima dell'ammissione a finanziamento, fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP) nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative**

norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione), il soggetto beneficiario, ha due opzioni alternative:

1. deve allegare alla fattura una dichiarazione in cui riportare tutti i dati contenuti nel timbro di annullo, compreso il codice CUP, di cui è fornito il modello disponibile sul sito di Sviluppo Toscana;
2. deve allegare alla rendicontazione di spesa una specifica dichiarazione comprendente l'elenco dei giustificativi di spesa privi della formula di annullamento suddetta con i relativi importi imputati al progetto (dichiarazioni "cedolini elettronici" e "fatture elettroniche" di cui è fornito il modello disponibile sul sito di Sviluppo Toscana)."

Al paragrafo:

3. Ammissibilità delle spese – Categorie di spese ammissibili

3.2 Spese relative a "beni immateriali"

3.2.1 Spese della ricerca contrattuale, per servizi di supporto all'innovazione e per servizi di consulenza

Viene aggiornato il tariffario al Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane approvato con DGR 717 del 26 giugno 2023, in particolare:

- è corretta la Categoria C, 5 – 10 anni, in cui la Tariffa Max giornaliera è modificata da euro 200,00 a euro 300,00;
- è corretta la Categoria D, 3 – 5 anni, in cui la Tariffa Max giornaliera è modificata da euro 150,00 a euro 200,00;
- è aggiunta la Categoria E, < 3 anni, con una Tariffa Max giornaliera di euro 150,00.

* * *

Modifica all' Allegato 1-E (Fidejussione)

E' integrato come segue:

SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA

- L' "Articolo 8 - Clausole finali" è integrato:

"In nessun modo il testo del modello potrà essere alterato, modificato o integrato con clausole aggiuntive, pena il rigetto dell'istanza di anticipo. Eventuali difformità nella forma e contenuti della garanzia rispetto ai requisiti previsti possono essere riscontrati e fatti valere dall'Amministrazione regionale in ogni tempo, anche successivamente all'erogazione dell'anticipo, e determinano l'immediata richiesta di restituzione dell'agevolazione erogata, fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dal Bando."

- Aggiornato il "Format" dell' Allegato 1/E "Fidejussione"

